

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

(legge 14 febbraio 1963, n. 161 e legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

INDICE SISTEMATICO

PARTE PRIMA

CARATTERE GENERALE DEL PIANO

Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	pag.	5
Articolo 2	Obbligo dell'autorizzazione.....	pag.	5
Articolo 3	Natura e limiti della autorizzazione.....	pag.	7
Articolo 4	Decadenza dell'autorizzazione.....	pag.	7
Articolo 5	Commissione comunale consultiva.....	pag.	8
Articolo 6	Adunanze della Commissione comunale.....	pag.	10

PARTE SECONDA

NORME PER IL RILASCIO E PER L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 7	{ Rilevazione numero delle Autorizzazioni e Richiesta dell'autorizzazione.....	pag.	13
Articolo 8	Diniego dell'autorizzazione.....	pag.	15
Articolo 9	Accertamento dei requisiti di impresa artigiana.....	pag.	16
Articolo 10	Accertamento della qualifica professionale.....	pag.	17
Articolo 11	Accertamento igienico-sanitario dei locali.....	pag.	18
Articolo 12	Requisiti igienici dei locali.....	pag.	19

Articolo	13	Personale addetto all'esercizio	pag.	21
Articolo	14	Attrezzature, suppellettili e biancheria	pag.	23
Articolo	15	Superfici degli esercizi.....	pag.	25
Articolo	16	Determinazione distanza	pag.	26
Articolo	17	Determinazione degli orari di attività degli esercizi..	pag.	27
Articolo	18	Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe e ferie...	pag.	28
Articolo	19	Subingresso nell'esercizio dell'attività.....	pag.	28

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	20	Applicazioni di altre norme	pag.	31
Articolo	21	Sanzioni	pag.	31
Articolo	22	Entrata in vigore del Regolamento.....	pag.	32

PARTE PRIMA
CARATTERE GENERALE DEL PIANO

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento ed alle disposizioni stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, tutti coloro che, sia come Impresa individuale sia in forma societaria di persone o di capitale, esercitano le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna. I Comuni sono tenuti a disciplinare con il presente Regolamento le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna in qualunque luogo le predette attività vengano esercitate, sia esso pubblico o privato, anche se la prestazione viene resa dagli interessati a titolo gratuito; le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante così come espressamente previsto dalla legge 23/12/1970, n. 1142.

Articolo 2 - Obbligo della autorizzazione

Tutti coloro che intendono esercitare nel territorio

comunale le attività indicate al precedente articolo 1 (esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dello esercente, enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito) debbono munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142-

Le autorizzazioni saranno rilasciate per le seguenti tipologie:

- **BARBIERE** (attività esercitata solo in rapporto all' uomo solo limitatamente ad alcuni servizi quali il taglio di capelli, barbe, ed altri scopi di pulizia personale);
 - **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA** (attività esercitata in rapporto sia all'uomo sia alla donna senza alcuna demarcazione contraddistinta fra acconciatura per sesso maschile e quella per sesso femminile, comprensiva delle due
-

accezioni; possono identificarsi con tale dizione le altre definizioni di uso corrente come "acconciatore maschile e femminile e acconciatore unisex");

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione comunale.

ARTICOLO 3 - Natura e limiti della autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati; nel caso di Impresa gestita in forma societaria il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della qualifica professionale della maggioranza dei soci quando l'Impresa ha i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443-.

ARTICOLO 4 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio; nel

caso in cui l'attività non venga attivata entro i termini di cui sopra il Sindaco disporrà la decadenza della autorizzazione.

In caso di comprovata necessità il Sindaco potrà prorogare di altri giorni sessanta l'attivazione dell'esercizio.

ARTICOLO 5 - Commissione comunale

E' istituita una Commissione comunale presieduta dal Sindaco, o da persona all' uopo delegata, così composta:

- dal Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica, o suo delegato;
 - dal Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
 - da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o da artigiano della categoria, residente nel Comune, all'uopo delegato;
 - da tre rappresentanti delle categorie artigianali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
-

-da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I suoi componenti possono essere sostituiti nel corso del quadriennio a seguito di dimissioni o di morte.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono demandate al Responsabile dell' Ufficio competente per materia o altro dipendente all' uopo delegato dal Sindaco.

La Commissione dura in carica quattro anni dalla data del provvedimento di nomina ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti la Commissione decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. Il presente Regolamento è redatto previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione sopracitata.

ARTICOLO 6 - Adunanze commissione comunale

La Commissione comunale si riunisce nella residenza municipale ed è convocata dal Presidente con invito scritto, notificato ai componenti la Commissione almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza.

Il quorum strutturale previsto per rendere valida l'adunanza è di almeno 5 (cinque) componenti la Commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle adunanze della Commissione sono iscritti dal Segretario della Commissione in apposito registro e devono contenere la motivazione relativa alla votazione, i voti riportati, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e riportare, in maniera sintetica i termini della discussione svoltasi nella adunanza in ordine a ciascuna richiesta di autorizzazione.

I processi verbali saranno firmati dal Presidente, dal Segretario e dai componenti presenti alla adunanza. Su ogni richiesta, sottoposta al parere della Commissione, il Segretario avrà cura di apporre la dicitura "*ESAMINATO dalla Commissione in datacon il seguente parere:*" firmata dal Presidente e da un Commissario di volta in volta designato.

PARTE SECONDA
NORME PER IL RILASCIO
E PER L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICCOLO 7 – Rilevazione del numero delle Autorizzazioni concedibili e richiesta dell'Autorizzazione.

In rapporto al numero della popolazione esistente (n.1055 femmine e n.923 maschi) si determina il seguente numero di autorizzazioni concedibili: n. 7 (n.1 per ogni 250 abitanti) dei quali n.4 per parrucchieri e n.3 per barbieri.

Per ottenere l'autorizzazione prescritta l'interessato dovrà presentare apposita domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - luogo nel quale l' attività dovrà essere esercitata;
 - estremi della iscrizione all' Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui all' art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - attività che si intende esercitare e la qualifica professionale. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - certificato attestante la qualifica professionale del richiedente, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, formulata come
-

indicato all'art. 3 del D. L.vo n. 490 del 3 agosto 1994, ai fini antimafia;

-relazione tecnica descrittiva dei locali con allegata planimetria, in opportuna scala debitamente quotata, in duplice copia;

-relazione inerente il possesso dei requisiti necessari a garantire la accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

-certificato rilasciato dal Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica dal quale risulti che il locale, le attrezzature e le suppellettili rispondano a tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento;

-certificato sanitario del richiedente o copia autenticata del libretto di idoneità sanitaria personale in atto di validità;

- titolo di proprietà del locale o eventuale contratto di locazione dello stesso.

Nel caso di carenza di documentazione il Sindaco inviterà il richiedente a completarla, assegnandogli un congruo termine per provvedervi.

Decorso tale termine senza che sia stato provveduto ad integrare l'istanza dei necessari documenti, il Sindaco adotterà motivato provvedimento di rifiuto al rilascio dell'autorizzazione, notificandolo allo interessato.

ARTICOLO 8 - Diniego dell'autorizzazione

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di Messo comunale; trascorso il termine di cui sopra senza alcuna comunicazione al richiedente,

la richiesta si intende accolta.

Avverso il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 9 - Accertamento requisiti di impresa artigiana

L'accertamento del possesso, da parte della persona o impresa di cui sarà titolare il richiedente l' autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n.443, spetta alla Commissione Provinciale dell' Artigianato; tale accertamento non è richiesto qualora l' Impresa di barbiere o di parrucchiere risulta già iscritta come tale in un albo provinciale delle Imprese Artigiane. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge 443/85, l' Ufficio comunale competente al rilascio della autorizzazione dovrà accertare la regolare costituzione della società e l' avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese e nell'Albo della Camera di Commercio.

ARTICOLO 10 - Accertamento di qualifica professionale

La qualifica professionale del richiedente la autorizzazione, o del direttore dell' azienda, per l'attività di barbiere e parrucchiere, deve essere certificata dalla Commissione Provinciale dell' Artigianato e si intende conseguita:

- se il richiedente sia o sia già stato titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere iscritto allo Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- se il richiedente presti, o abbia già prestato, la sua opera professionale qualificata presso una Impresa di barbiere o di parrucchiere iscritto in un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane per un periodo di attività lavorativa non inferiore a due anni, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o da documentazione equipollente; in tal caso la potestà di accertamento spettante al C.P.A. viene limitata alla verifica

formale degli elementi risultanti dal libretto di lavoro e, nel caso di “documentazione equipollente” alla verifica della rilevanza giuridica della stessa ai fini di legge;

-se il richiedente abbia eseguito in precedenza corsi di addestramento professionale in scuole autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato.

Il richiedente non in possesso dei sopracitati requisiti per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio della attività di barbiere e di parrucchiere dovrà provvedere a conseguire una delle anzidette qualifiche professionali, facendosi rilasciare la relativa certificazione dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

ARTICOLO 11 - Accertamento igienico - sanitario dei locali

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari spetta al Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica e deve

essere compiuto in base alle leggi vigenti ed alle disposizioni del presente Regolamento; il Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica occorrendo detterà tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali idonei entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

Decorso il termine assegnato saranno eseguiti ulteriori accertamenti da parte del Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica che esprimerà il parere scritto.

Ogni Impresa dovrà corrispondere l'importo prescritto per i diritti sanitari vigenti.

ARTICOLO 12 - Requisiti igienici dei locali

I locali destinati agli esercizi per le attività di barbiere, di parrucchiere di cui all'articolo 1 del presente Regolamento debbono soddisfare le seguenti condizioni igieniche:

-il locale deve essere sempre pulito;

- il ricambio dell'aria deve essere efficiente, continuo e regolare;
- il locale deve essere dotato di adeguata attrezzatura per la lotta contro le mosche ed insetti di varia natura;
- il pavimento deve essere in continuità, piastrellato o costituito da materiale integro, impermeabile e lavabile per permettere la più completa pulizia; non sono ammessi pavimenti in moquette;
- le pareti debbono essere rivestite con materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di mt. 2,00 misurata dal pavimento;
- l'illuminazione naturale e quella artificiale debbono essere adeguata ed uniformemente distribuita su tutti gli ambienti di lavoro;
- quando l'attività viene esercitata nell'abitazione dell'esercente i locali debbono avere l'ingresso separato;
- i locali debbono essere dotati di idonei ed efficienti servizi

igienici ad uso esclusivo dell'attività e, nel caso di attività mista, essere distinti per maschi e femmine;

-i locali debbono essere muniti di sedili forniti di poggiacapo con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni cliente;

-i locali dovranno possedere i requisiti necessari a garantire la accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

-i rifiuti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere raccolti in appositi contenitori coperti ed impermeabili e smaltiti in breve tempo.

ARTICOLO 13 - Personale addetto all'esercizio

Il personale addetto all'esercizio dell'attività di barbiere e di parrucchiere per poter essere assunto in servizio e svolgere

comunque attività deve essere esente da malattie infettive e contagiose o da postumi di esse.

L'accertamento viene eseguito con apposita visita medica eseguita presso l'Ufficio di Igiene del Comune,

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

La visita medica e l'accertamento di cui sopra dovranno essere rivedute con cadenza annuale; l'esito della visita dovrà essere annotato sulla certificazione di idoneità sanitaria.

Ogni caso accertato e sospetto di malattie trasmissibili di infezione della cute e delle mucose verificatosi tra il personale addetto all'esercizio dovrà essere dal proprietario tempestivamente denunciato all'autorità sanitaria.

Il personale deve osservare costantemente le più

scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un camice in perfetto stato di pulizia.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto dovrà lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; le stesse operazioni dovranno essere assicurate nel caso che il servizio venga successivamente interrotto e ripreso .

ARTICOLO 14 - Attrezzature, suppellettili e biancheria

Le attrezzature, le suppellettili e la biancheria destinata all'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere, debbono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature isolate dall'ambiente.

Le attrezzature e le suppellettili debbono essere disinfettate costantemente e la biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale diverso da quello dove abitualmente viene

conservata la biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.

E' fatto obbligo di dotarsi di idonee apparecchiature ~~xx~~ ~~radiationi ultraviolette~~ per la disinfezione degli strumenti del mestiere.

E' vietato servirsi del piumacolo per spargere la cipria sulla pelle; è consentito adoperare polverizzatori a secco e batuffoli di cotone.

E' vietato durante la rasatura togliere dal rasoio la saponata con carta da giornale o altra carta sporca; è fatto obbligo dell' uso dei guanti al personale che adopera cosmetici, tinture o altro materiale nocivo di cui all' articolo 7 del Regio Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, e che per il sistema di "permanente a freddo" maneggi preparati a base di acido

tioglicolico o tioglicolato. Il contenuto tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%.

E' fatto obbligo nelle sale da barba dell'uso di lamette per barba del tipo "usa e getta" utilizzando una lametta per ogni singolo cliente.

ARTICOLO 15 - Superficie degli esercizi

La superficie minima dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere è fissata in metri quadrati 20 (venti) oltre la superficie destinata ai servizi igienici, a cui dovranno aggiungersi metri quadrati 7 (sette) per ogni unità lavorativa oltre il titolare; per le attività esercitate presso aziende commerciali, all' interno di comunità, enti o alberghi dovrà essere garantita la superficie minima di metri quadrati 15 (quindici) e deve rientrare nei limiti di distanza tra esercizi previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - Determinazione della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti

In conformità ai criteri espressi dalla Commissione comunale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, la distanza minima tra il nuovo esercizio, per cui è richiesta l'attivazione, e quelli preesistenti viene fissata nella misura di **ml. 80,00** per tutto il territorio comunale.

Per la determinazione della distanza tra il nuovo esercizio, per cui è richiesta l'attivazione, e quelli preesistenti si procederà ad apposita misurazione, lungo la sede viaria per la via più breve, calcolata in riferimento al percorso stradale pedonale più breve. Il trasferimento dell'attività in atto esercitata in altra sede, dovrà in ogni modo garantire il rispetto della distanza minima di cui al primo comma del presente articolo.

L'accertamento della presenza della distanza minima, di cui al primo comma del presente articolo, è di competenza degli

Organi di Polizia Municipale.

ARTICOLO 17 - Determinazione degli orari di attività

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente Regolamento sono determinati nel seguente modo:

Barbieri e parrucchieri:

-orario invernale (ora solare)

apertura ore 8,00

chiusura ore 19,00

-orario estivo (ora legale)

apertura ore 8,00

chiusura ore 20,00

E' consentito all'esercente di effettuare LA chiusura intermedia DELL'ESERCIZIO PER IL GIORNO DEL LUNEDI' ed è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile,

dall'esterno degli esercizi, appositi cartelli indicanti gli orari di ATTIVITA' PRATICATE.

In occasione delle festività di Natale, Primo dell'anno, Epifania, Carnevale, Pasqua, Maria SS.Assunta, Commemorazione dei defunti, si autorizza l'apertura nel giorno di riposo infrasettimanale (Lunedì).

E' Consentita, inoltre, l'apertura facoltativa nei giorni festivi e nelle Domeniche dalle ore 8 alle ore 13.

ARTICOLO 18 - Esposizione autorizzazione, tariffe e ferie

L'autorizzazione dell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere esposta nei locali dove viene esercitata l'attività in modo ben visibile ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Inoltre in ogni esercizio deve essere esposto in modo ben visibile un cartello indicante le tariffe dei corrispettivi per i vari servizi resi stabilite dalle Associazioni di categoria.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare agli uffici comunali competenti, almeno quindici giorni prima, il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

ARTICOLO 19 - Subingresso nell'esercizio dell'attività

Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio per atto "inter vivos o mortis causa", comporta il diritto

di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività disciplinata dal presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443-.

Il subentrante per atto "inter vivos" già iscritto all'Albo all'atto della data del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Qualora a decorre dalla predetta data non inizi l'attività entro il termine di giorni 180 (centottanta) decade dal diritto di esercitare.

Il subentrante per "mortis causa" non iscritto all'Albo ha facoltà di continuare l'attività del dante causa a condizione che entro giorni 180 (centottanta) provveda alla iscrizione all'Albo ed a richiedere al Comune il rilascio della nuova autorizzazione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 - Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi ed i regolamenti generali in vigore, ed in particolare le disposizioni contenute nella Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e nel testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265-.

ARTICOLO 21 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale e da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificata dallo art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, dall'art. 3 della legge 27 luglio 1961, n. 603, e dalla

Legge 3 maggio 1967, n. 317. In caso di recidiva e di particolare gravità, il Sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici).

ARTICOLO 22 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento, su parere della Commissione Provinciale dell'Artigianato di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 ed approvato dagli organi tutori entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.
